



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, rubricato *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante *“Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica”* e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante *“Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”*, il quale, al comma 1, prevede che *“Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi”* e, al comma 2, stabilisce che *“La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (...) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica”*.

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* e, in particolare, l'articolo 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone tra l'altro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, recante *“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e, in particolare, l'articolo 11, come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui *“con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, in particolare l’articolo 1, comma 287, il quale ha disposto che “*con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero*”;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante “*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*”, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l’articolo 1, rubricato “*Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 133 del 31 ottobre 2023 concernente la determinazione, con decorrenza 1° luglio 2023, della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base della liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e degli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

VISTO decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D’Ascenzo è stato nominato Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’INAIL del 18 aprile 2024, concernente la “*Rivalutazione delle prestazioni economiche dei Tecnici sanitari di radiologia medica*”, allegata alla sotto riportata deliberazione del Consiglio di amministrazione, secondo la quale “*sussistono le condizioni per proporre la rivalutazione delle retribuzioni con decorrenza 1° luglio 2024 in quanto, applicando le variazioni dell’indice FOI intercorse dal 2019 al 2024 ai valori delle retribuzioni convenzionali derivanti dal rinnovo contrattuale CCNL 2022, tali retribuzioni risultano superiori alle retribuzioni vigenti dal 1/7/2023*”;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 20 maggio 2024, avente ad oggetto la *“determinazione della retribuzione convenzionale per gli anni 2019,2020 e 2021 e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei relativi corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024”*, laddove è riportato che *“quando la variazione della retribuzione non sia almeno pari al 10%, la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche deve essere effettuata ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n.38/2000, e cioè in base alla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istat (indice FOI-ISTAT)”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 21 del 29 maggio 2024, con la quale è stata approvata la *“determinazione delle retribuzioni convenzionali per gli anni 2019, 2020 e 2021 e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024”*;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 172318 del 20 giugno 2024, con il quale è stato comunicato, in relazione alla citata deliberazione n. 21 del 29 maggio 2024 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 28 giugno 2024, nella quale è stato reso il parere di competenza del Ministero della salute sulla citata delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2024 e, contestualmente, è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e dello stesso Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

DECRETA

Articolo 1

(Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e degli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive)

1. La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella:



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Eventi	Retribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2024
Anno 2016 e precedenti	29.137,41
Anno 2017	29.376,94
Anno 2018	29.895,38
Anno 2019	29.679,65
Anno 2020	29.766,69
Anno 2021, 2022 e 2023	30.377,22
Anno 2024	30.377,22

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 5 luglio 2024

f.to Marina Elvira Calderone